

ORIGINALE

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5 del 28.01.2020**

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI INTERESSATE DA FENOMENI DI RAREFAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. 05/07/1999 N. 14 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore **18.30** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi e termini di legge.

All'appello risultano:

SINDACO	VESCOVI STEFANO	Presente
VICE-SINDACO	FRANCIA PAOLO	Presente
ASSESSORE	GRIMALDI GIORGIA	Presente
ASSESSORE	LUGARINI MAURO	Presente
ASSESSORE	CREMASCHI LORENZA	Presente

Presenti: 5 Assenti: 0

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE: **DOTT.SSA GIULIA PALTRINIERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO - PRESIDENTE: **VESCOVI STEFANO** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI INTERESSATE DA FENOMENI DI RAREFAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. 05/07/1999 N. 14 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- la legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 concernente “Norme per la disciplina del Commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114” e in particolare l'articolo 9 “Promozione delle attività commerciali e dei servizi nelle zone montane e nei comuni minori”;
- la legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 concernente “Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49”;
- la legge regionale 1° dicembre 2017, n. 23 concernente “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) e alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49)”;

RILEVATO che con la suddetta legge regionale 1° dicembre 2017, n. 23 si è proceduto, tra l'altro, alla sostituzione del sopracitato articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 ridenominato “Esercizi commerciali polifunzionali”, il quale prevede:

- al comma 1 che “Nelle aree montane e rurali, nonché nei Comuni, Municipi, centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a tremila abitanti, in caso di fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, i Comuni possono promuovere la presenza di esercizi commerciali polifunzionali, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadri, nei quali il commercio al dettaglio, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, e l'eventuale attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono esercitati unitamente ad altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.”;
- al comma 2 che “Per facilitare la sostenibilità economica degli esercizi commerciali polifunzionali di cui al comma 1, la conduzione di detta attività potrà essere esercitata anche unitamente alle seguenti attività:
 - a) gestione di bed and breakfast, così come normati dall'articolo 13 (Attività saltuaria di alloggio e prima colazione) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);
 - a) gestione di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, così come normate dall'articolo 11 (Case e appartamenti per vacanze) della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004;
 - b) gestione di locanda, così come normata dal comma 2, dell'articolo 10 (Affittacamere) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16;
 - c) gestione di rifugi escursionistici, così come normati dal comma 1, lettera o), e dal comma 14, dell'articolo 12 (Strutture ricettive extralberghiere) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 1 del D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);
 - d) gestione di campeggi, così come normati dai commi 1 e 2 dell'articolo 6 (Strutture ricettive all'aria aperta) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16;
 - e) gestione di parchi vacanza, così come normati dal comma 1, lettera d), e dal comma 7 dell'articolo 13 (Strutture ricettive all'aperto), dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79;

- al comma 3 che “I Comuni di cui al comma 1 individuano le aree del proprio territorio soggette ai fenomeni di rarefazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto, e previo parere della Commissione assembleare competente, con cui sono individuati anche i criteri e le caratteristiche che le attività commerciali debbono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio polifunzionale.”;

- al comma 4 che “I Comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali polifunzionali, anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti, qualora l'area individuata ai sensi del comma 1 sia priva di attività commerciali del settore merceologico alimentare.”;

- al comma 5 che “La Regione e gli enti locali possono concedere contributi ed agevolazioni ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), al fine di favorire l'insediamento, il mantenimento e il ripristino degli esercizi commerciali polifunzionali nelle aree di cui al comma 2.”;

- al comma 6 che “Fatta salva la possibilità per gli enti locali di prevedere, ai sensi della legislazione vigente, esenzioni dai tributi di propria competenza, con propria legge la Regione prevede esenzioni dai tributi regionali a favore degli esercizi commerciali polifunzionali.”;

- al comma 7 che “Gli esercizi del presente articolo non possono ospitare sale da gioco e le sale scommesse, di cui agli articolo 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), nonché gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), salvo per gli esercizi già in attività per i quali vale il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza.”;

- al comma 8 che “I contributi, le agevolazioni e le esenzioni concessi ai sensi del presente articolo o di altra normativa non possono essere concessi agli esercizi del comma 1 che non rispettino quanto stabilito al comma 7.”;

- al comma 9 che “Qualora non siano mantenute per 3 anni le condizioni stabilite al comma 7, i contributi e gli importi corrispondenti alle agevolazioni devono essere restituiti con le modalità e nei limiti del bando che li ha concessi.”;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2022 del 26/11/2018 mediante la quale sono stati definiti, ai sensi del novellato comma 3, del citato articolo 9, i criteri per l'individuazione delle aree interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, nonché i criteri e le caratteristiche che le attività commerciali debbono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio;

DATO ATTO che i criteri definitivi con la sopra richiamata delibera di Giunta Regionale n. 2022 del 26/11/2018 prevedono, in particolare:

- che nell'ambito dei propri territori, i Comuni individuano le aree con popolazione residente, inferiore a 3.000 abitanti, soggette a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e di servizi, sulla base della presenza, nell'area di riferimento, di un numero massimo di tre esercizi commerciali del settore merceologico alimentare (o misto) ogni 1.000 abitanti, secondo il seguente rapporto:

n. esercizi commerciali del settore merceologico alimentare (o misto) dell'area < 0,003
n. abitanti dell'area,

- che sono considerate, comunque, zone soggette a fenomeni di rarefazione commerciale le aree con popolazione residente fino a 350 abitanti, nelle quali sia presente un solo esercizio commerciale del settore merceologico alimentare (o misto);

- che i dati relativi alla popolazione residente e al numero degli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare (o misto) devono riferirsi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della trasmissione, alla Regione Emilia-Romagna, del suddetto provvedimento;

- che laddove le suddette aree non corrispondano all'intero territorio comunale, saranno individuate in base alla delimitazione ai fini censuari dei "centri abitati" o "nuclei abitati" o "aree sub comunali di censimento" (unità di decentramento amministrative e/o toponomastiche, quali circoscrizioni o frazioni), come definiti dall'Istat;

RITENUTO, dunque, di individuare le aree del territorio comunale interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, secondo i criteri definitivi con delibera di Giunta Regionale sopra richiamata, n. 2022 del 26/11/2018, come da planimetria allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica dell'atto;

AD UNANIMITÀ di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI INDIVIDUARE le seguenti aree del territorio comunale interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, secondo i criteri definitivi con delibera di Giunta Regionale sopra richiamata, n. 2022 del 26/11/2018, **come da planimetria allegata** alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale:

AREA	SEZ. CESIMENTO	NR. ABITANTI AL 31/12/2019	NR. ESERCIZI DI VICINATO SETTORE ALIMENTARE (O MISTO) AL 31/12/2019
1	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 12 - 13 - 71 - 74 - 88	2437	4
2	18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 39 - 76 - 75 - 73 - 72	1265	2
3	11 - 14 - 15 - 16 - - 17 - 20 -19 -27 -67 - 70 - 69 - 68	416	1

DI ATTESTARE CHE:

- che nelle aree indicate non sono presenti altri servizi resi alla cittadinanza o, comunque, sono inadeguati;
- che i residenti delle aree di cui sopra non riescono a raggiungere agevolmente le aree limitrofe servite da strutture commerciali e servizi se non attraverso l'utilizzo di mezzi privati;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà oggetto di aggiornamento nel caso si riscontri che una o più delle aree individuate non sia più rispondente ai criteri di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2022 del 26/11/2018 ovvero sia necessario individuare ulteriori aree rispondenti ai suddetti criteri;

DI RICHIAMARE integralmente ai contenuti di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2022 del 26/11/2018 per la definizione dei criteri e delle caratteristiche che le attività commerciali devono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio commerciale polifunzionale;

DI DARE ATTO che agli esercizi commerciali polifunzionali potranno essere concesse eventuali agevolazioni da definirsi con specifiche deliberazioni Regionali e nel rispetto delle forme previste dalla normativa vigente;

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

- Su proposta del Sindaco;
- Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza;
- Visto l'art. 134 del D. Lgs. n. 267/00;

CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ORIGINALE
VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5 del 28.01.2020

IL PRESIDENTE
STEFANO VESCOVI

IL VICE SEGRETARIO
DOTT.SSA GIULIA PALTRINIERI

Si da atto:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Telematico del Comune in data odierna, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n.267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
- Che è stata trasmessa comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.267/2000.
- Che la presente deliberazione è ' divenuta esecutiva il 28.01.2020

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

[] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione